

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1211

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CORATO, DEMASI e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1994

Modificazioni e integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»

ONOREVOLI SENATORI. - In due anni di efficacia la legge del 5 febbraio 1992, n. 122, avente per titolo «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», ha mostrato difetti applicativi tali per cui necessita di aggiornamento.

In particolare col disegno di legge che si propone si intendono aggiornare gli articoli della legge in vigore (risultano infatti abrogati gli articoli 9 e 12 e, conseguentemente, i commi 3 e 4 dell'articolo 3, nonché modificato l'articolo 4) in modo da renderla subito operativa e affiancatrice del disegno di legge n. 946 presentato il 4 ottobre 1994 al Senato della Repubblica, recante: «Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli autoriparatori».

All'articolo 1, infatti, si propone di sostituire il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 122 del 1992 proprio per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione non attraverso l'iscrizione ai registri delle camere di commercio bensì attraverso personale iscritto nel rispettivo Albo professionale.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992 integrando i quattro settori con le rispettive specialità, superando quindi qualsiasi dubbio di inquadramento degli autoriparatori.

Nei successivi articoli, dal 2 al 5, si conferma la necessità di avere disponibile personale qualificato e iscritto al relativo Albo.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti del responsabile tecnico.

L'articolo 7 conferma una disposizione già contenuta nella legge n. 122 del 1992, mentre l'articolo 8 indica gli enti cui è affidata la vigilanza del rispetto della legge nonché le sanzioni.

L'articolo 9 tratta della responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione e l'articolo 10 prevede le disposizioni transitorie per l'applicazione a regime di tutte le norme della legge 5 febbraio 1992, n. 122, così come riformulate dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 112, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale, e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione con personale iscritto nel rispettivo Albo professionale, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli di cui agli articoli da 52 a 58 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominata attività di autoriparazione».

2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 112, è sostituito dal seguente: «Rientrano nell'attività di autoriparatore tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del veicolo di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli, di impianti e componenti fissi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccanica, comprensiva delle specializzazioni di:

1) motoristica e rettifica dei gruppi motori;

2) sistemi di alimentazione con combustibile a pressione atmosferica o compressa con carburatori, pompe e iniettori;

3) impianti idraulici o ad aria compressa;

4) climatizzazione;

b) elettrauto, comprensiva dell'impiantistica elettrica ed elettronica quali apparati di accensione, autoradio e simili;

c) carrozzeria, comprensiva delle operazioni di verniciatura;

d) gommista, comprensiva della sostituzione di cerchi e dischi, nonché del controllo e della registrazione della geometria delle ruote».

Art. 2.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ed è dotata di personale iscritto nel rispettivo Albo professionale».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione*). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la disponibilità di spazi, di locali, di personale iscritto nel rispettivo Albo professionale nonché delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, indicate con decreti emanati dal Ministro dei trasporti, sentite le associazioni dei costruttori dei veicoli e le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative. L'impresa deve altresì comunicare il nominativo del responsabile tecnico per l'intera attività dell'impresa.

2. Nel caso in cui l'impresa abbia l'iscrizione a due o più attività, il responsabile tecnico deve avere le conoscenze per svolgere professionalmente la sua funzione in tutte le attività».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli*). - 1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è con-

sentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio dei veicoli a motore, nonché ad imprese di autotrasporto di merci e di persone, pubbliche e private, che abbiano disponibilità di locali, attrezzature e personale di cui all'articolo 3.

2. Tali imprese sono iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente del registro di cui al comma 2 dell'articolo 7».

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Obblighi del proprietario, del possessore o di colui che ha in disponibilità un veicolo a motore*). - 1. Il proprietario, il possessore o colui che ha in disponibilità un veicolo a motore deve avvalersi per la manutenzione e riparazione del medesimo di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo che si tratti di interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, comunque effettuati su organi e dispositivi che non hanno riflesso diretto sulla sicurezza della circolazione».

Art. 6.

1. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Responsabile tecnico*). - 1. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente all'Unione stessa, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

2. Il responsabile tecnico deve essere iscritto all'Albo professionale per l'attività o le attività per le quali l'impresa è iscritta nel registro di cui all'articolo 2».

Art. 7.

1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano). - 1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerne l'attività di autoriparazione, al possesso del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 7, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'Albo professionale, il quale potrà avvalersi di appositi comitati tecnici».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «o comunque con personale non iscritto nel rispettivo Albo professionale».

Art. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo la parola: «nominata» aggiungere le seguenti: «e di cui devono far parte anche esperti delle associazioni professionali di categoria.».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 3».

2. Le imprese sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificato dalla presente legge, in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la condizione di cui al comma 1 dell'articolo 13 della citata legge n. 122 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo non è ritenuta essenziale dalle autorità competenti.

3. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è abrogato.

4. Le imprese già iscritte al registro di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificato dalla presente legge, devono dichiarare con autocertificazione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 122 del 1992 entro seicento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla presentazione di tale dichiarazione esse si intendono iscritte in via provvisoria. Il Ministro dei trasporti emana i decreti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è abrogato.

